

BOZZE DI STAMPA

25 luglio 2016

N. 1 - ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 giugno 2016, n.98, recante disposizioni urgenti per il
completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA (2483)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento è l'ennesimo, e segnatamente, il decimo decreto-legge riguardante l'ILVA di Taranto: una perdurante gravissima emergenza industriale sanitaria e ambientale, che continua ad essere affrontata con provvedimenti d'urgenza che sino ad oggi hanno dimostrato tutti i loro limiti e soprattutto oltremodo profondamente lesivo dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 9, 32, 41, 81, 97 e 112 della nostra Carta Costituzionale, presentando altresì gravi e preoccupanti profili di incompatibilità con la normativa europea in materia ambientale;

non si ritiene condivisibile la scelta effettuata dal governo di intervenire con la decretazione d'urgenza e a distanza di pochi mesi, l'ultimo decreto-legge è stato infatti approvato solo a febbraio u.s, su una questione rilevantissima per il territorio di Taranto e la regione Puglia tutta. La stratificazione di provvedimenti normativi che vengono elaborati a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e, più che altro, senza la necessaria attività di coordinamento possono generare disorientamento e grande incertezza per i cittadini, i lavoratori oltre che per i possibili investitori stranieri, che dovrebbero poter fare affidamento sull'applicazione di regole certe ed uniformi nel tempo, configura una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione sui presupposti di necessità e urgenza. Il ricorso al decreto-legge, inoltre, in assenza della ricorrenza dei requisiti

costituzionalmente previsti per il suo utilizzo, non dovrebbe mai trovare impiego nei casi in cui si intenda incidere significativamente su materie che, per complessità e rilevanza per le ricadute sul sistema socio-economico, necessiterebbero della condivisione da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento;

con riferimento all'impianto normativo descritto dal provvedimento in relazione all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) si evidenzia come tale disposizione modifichi in modo grave e palesemente incostituzionale l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 al fine di estendere l'immunità penale e amministrativa ivi prevista in riferimento alle condotte poste in essere dal commissario straordinario e dai soggetti da lui delegati connesse all'attuazione dell'AIA e delle misure previste nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA anche a quelle dell'affittuario o acquirente, ampliando e rafforzando in maniera inaccettabile disposizioni già evidentemente incostituzionali e avulse da qualsiasi rispetto del principio dello Stato di diritto, con conseguente violazione diretta del principio fondamentale di uguaglianza cui all'articolo 3 della Costituzione legittimando a pieno titolo, con conseguente estensione dal pubblico al privato, la configurazione nel nostro ordinamento giuridico di un «diritto di disastro» in capo ad alcuni soggetti i cui comportamenti risultano tutelati da una presunzione di liceità;

presunzione che, con tutta evidenza, appare tanto più grave e preoccupante per chiunque abbia a mente il coacervo di problemi complessi, gravi e ancora preoccupanti che, soprattutto sotto il profilo sanitario e ambientale, continuano oggi a tormentare il territorio del sito industriale più importante del Paese, nonostante le molteplici procedure di commissariamento avviate da tempo;

tale disposizione, poi, viola i principi di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, in quanto suscettibile di vincolare il giudice a compiere una valutazione di merito con esclusione della responsabilità penale o amministrativa di alcuni soggetti rispetto ad altri che potrebbero essere coinvolti, eventualmente nell'attuazione del Piano ambientale, con evidente disparità di trattamento illogico sul piano penale e amministrativo;

il provvedimento in esame, inoltre, in relazione all'articolo 1, comma 4, lettera *a*) apporta modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 precisandosi che il termine del 30 giugno 2017, ivi fissato per l'attuazione del piano ambientale, termine a suo tempo già prorogato, possa essere inaccettabilmente ulteriormente prorogato su istanza dell'agjudicatario tino addirittura a 18 mesi e in sostanza al 2019;

tale disposizione integra un'evidente violazione della tutela costituzionale prevista dagli articoli 9, 32 e 41 ove si consideri l'obbligo gravante sulla Repubblica di tutelare il paesaggio nella sua eccezione più ampia di ambiente naturale (articolo 9, secondo comma), l'obbligo di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, posto che il diritto alla salute intesa come diritto alla salubrità del-

l'ambiente costituisce un diritto inviolabile per la stessa autorità pubblica (articolo 32, primo comma) e, infine, l'obbligo di impedire lo svolgimento di iniziative economiche con modalità tali da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità Umana (articolo 41, secondo comma). Inoltre, tale disposizione viola palesemente la normativa comunitaria in materia ambientale e, in particolare, con l'articolo 191 del Trattato istitutivo dell'Unione europea ove si tenga a mente che la politica comunitaria sull'ambiente mira a Un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni ed è fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, correzione, nonché sul principio di «chi inquina paga»;

il provvedimento in esame, inoltre, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2 istituisce un comitato di esperti, composto da non meglio definiti «tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in tutela dell'ambiente e degli impianti siderurgici» che entro quattro mesi avrà il compito, in buona sostanza, di valutare i piani ambientali presentati dai privati, prefigurando addirittura una privatizzazione di una funzione tipica svolta dal Ministero dell'ambiente in violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

il provvedimento, inoltre, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale anche in relazione alla copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto non affronta in modo specifico e credibile il nodo delle risorse necessarie per il risanamento e il rilancio dello stabilimento. Inoltre, nel precedente decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 venivano stanziati ben 300 milioni di euro per far fronte alle indifferibili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA e quindi permettere la produzione fino al 30 giugno 2016 ed ora ne serviranno altri per coprire i 4 mesi successivi;

infine, con la modifica introdotta dal provvedimento in esame al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2016, n. 13 si prevede che sia l'amministrazione straordinaria e non già l'aggiudicatario a restituire allo Stato l'importo erogato maggiorato degli interessi al tasso Euribor a sei mesi: una regalia nei confronti del privato di circa 400 milioni di euro con oneri a carico della finanza pubblica,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 2483.
